

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1124)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

(V. Stampato Camera n. 2357)

*approvato dalla IV Commissione permanente (Giustizia) della Camera
dei deputati nella seduta del 22 gennaio 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 gennaio 1985*

Proroga del termine previsto dal primo comma
dell'articolo 30 della legge 28 luglio 1984, n. 398

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine di sei mesi previsto dal primo comma dell'articolo 30 della legge 28 luglio 1984, n. 398, è prorogato, limitatamente alle disposizioni degli articoli 2, ultimo comma, 3, 7 e 29 della predetta legge, fino al 30 novembre 1985 per gli imputati di taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

articoli 416, 416-*bis*, 422, 575 e 630 del codice penale e dall'articolo 75, primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonchè di delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale punibili con l'ergastolo o con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni, semprechè non si tratti di persone che hanno commesso il reato prima del compimento del diciottesimo anno di età.

Nel caso in cui i termini massimi di custodia cautelare siano stati prorogati per effetto delle disposizioni di cui al precedente comma, la libertà provvisoria può essere concessa anche in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale.

Art. 2.

La lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« *b*) di uno dei delitti previsti dagli articoli 289-*bis*, primo e secondo comma, 416-*bis*, 422, 575, 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale e dall'articolo 75, primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685 ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.